FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO SEZIONI UNITE

COMUNICATO UFFICIALE N. 011/CFA (2016/2017)

Si dà atto che la Corte Federale d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 26 luglio 2016, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Prof. Piero Sandulli, Prof. Mario Serio, Avv. Patrizio Leozappa, Prof. Alessandro Zampone – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO U.S. SALERNITANA 1919 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 2 C.G.S. PER IL COMPORTAMENTO POSTO IN ESSERE DAL PROPRIO TESSERATO, SIG. BARATTA SILVIO IN VIOLAZIONE DELL'ART. 1BIS, COMMI 1 E 4 CGS, INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 12785/471 PF15-16 AM/SP/MA DELL'11.5.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 92/TFN del 30.06.2016)

La C.F.A. accoglie parzialmente il ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Salernitana 1919 S.r.l. di Salerno, e, per l'effetto, riduce la sanzione dell'ammenda ad € 2.000,00. Dispone restituiri la tassa reclamo.

II° COLLEGIO

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Prof. Piero Sandulli, Prof. Mario Serio, Avv. Lorenzo Attolico, Prof. Alessandro Zampone – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

2. RICORSO S.S. LAZIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 30.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA EX ART. 4, COMMA 2 C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DEL CALC. ZAURI LUCIANO - TESSERATO IN FAVORE DELLA RECLAMANTE AL TEMPO DEI FATTI IN CONTESTAZIONE – PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 CGS VIGENTE ALL'EPOCA DEI FATTI (ATTUALMENTE TRASFUSO NELL'ART. 1BIS COMMA 1 CGS) E DELL'ART. 3, COMMA 1 CGS NONCHÉ DELL'ART. 8, COMMI 1 E 2 CGS – NOTA N. 12886/2039 PF10-11 GT/CF DEL 12.5.2016 E 13587/2039 PF10-11 GT/CF DEL 23.5.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 92/TFN Sez. Disciplinare del 30.6.2016)

3. RICORSO SIG. ZAURI LUCIANO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER ANNI 2 INFLITTA AL RECLAMANTE – ALL'EPOCA DEI FATTI TESSERATO PER LA S.S. LAZIO SPA - SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 CGS VIGENTE ALL'EPOCA DEI FATTI (ATTUALMENTE TRASFUSO NELL'ART. 1BIS COMMA 1 CGS) E DELL'ART. 3, COMMA 1 CGS NONCHÉ DELL'ART. 8, COMMI 1 E 2 CGS – NOTA N. 12886/2039 PF10-11 GT/CF DEL 12.5.2016 E 13587/2039 PF10-11 GT/CF DEL 23.5.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 92/TFN Sez. Disciplinare del 30.6.2016)

La C.F.A. riuniti preliminarmente i ricorsi come sopra proposti dalla S.S. Lazio S.p.A. di Roma e dal sig. Zauri Luciano, li accoglie e, per l'effetto annulla le sanzioni inflitte. Dispone restituirsi le tasse reclamo.

III° COLLEGIO

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Prof. Piero Sandulli, Prof. Mario Serio, Dr. Luigi Impeciati, Prof. Alessandro Zampone – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

- 4. RICORSO A.S. LIVORNO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1, 4, COMMA 3, E 12, COMMA 3 C.G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA LIVORNO CALCIO/ASCOLI PICCHIO DEL 23.12.2015 NOTA N. 12859/672 PF15-16 AM/SP/MA DELL'11.5.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 92/TFN del 30.6.2016)
- 5. RICORSO ASCOLI PICCHIO F.C. 1898 AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1, 4, COMMA 3, 11 COMMI 1 E 3, E 12, COMMA 3 C.G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA LIVORNO CALCIO/ASCOLI PICCHIO DEL 23.12.2015 NOTA N. 12859/672 PF15-16 AM/SP/MA DELL'11.5.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 92/TFN del 30.6.2016)

La C.F.A., riuniti preliminarmente i ricorsi come sopra proposti dalle Società A.S. Livorno Calcio Srl di Livorno e Ascoli Picchio F.C. 1898 di Ascoli Piceno, li respinge, e per l'effetto, conferma le sanzioni inflitte.

Dispone incamerarsi le tasse reclamo.

	IL PRESIDENTE Gerardo Mastrandrea
Pubblicato in Roma il 26 luglio 2016	

IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano IL PRESIDENTE Carlo Tavecchio